



ORDINANZA N. 14 DEL 30/09/2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI A BIOMASSA Dal 01/10/2022 al 30/04/2023

IL SINDACO

Premesso:

- che l' area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell' aria fissati dalla UE;
- che il PAIR Piano Aria Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- che in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

Visti inoltre:

- la **Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017** "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)";

- l'art. 40 della **Legge Regionale 22 ottobre 2018 n.14** secondo cui :

- le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria nei Comuni PAIR trovano applicazione dal 1° gennaio 2020;
- le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;
- le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

- la **Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021** che proroga le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all'approvazione del nuovo Piano

- l'art 36 della **Legge Regionale 3 agosto 2022 n. 11** relativo alle Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli che prevede:

- L'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei comuni delle zone "Pianura ovest" e "Pianura est" con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio "MOVE IN" di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022.
- Fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.

- l'**art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR** relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei comuni dell'agglomerato di Bologna nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio;

Considerato che il Comune di Zola Predosa è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;

Preso atto delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

Richiamati:

- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- l'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7 novembre 2017;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
- gli artt. 25 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;

ORDINA

Dal 01/10/2022 al 30/04/2023 il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile il divieto di utilizzo per il riscaldamento domestico di camini aperti, caminetti e stufe a legna o pellet di classe **fino a 2 stelle comprese** (così come definito nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017);

B) obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di **pellet certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2** da parte di un organismo di certificazione accreditato, oltre che di rispetto delle tipologie di combustibile previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n.152/2006, ossia Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

C) l'adozione delle seguenti **misure emergenziali**, che scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM 10 nel giorno di controllo. Le misure sono in vigore dal giorno successivo a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso:

1) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva **fino a "3 stelle"** ;

2) **divieto di combustione all'aperto** di qualsiasi tipologia (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe di cui all'art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 152/2006;

3) divieto di **spandimento liquami** con tecniche non ecosostenibili;

4) abbassamento del valore massimo della temperatura negli ambienti riscaldati che non deve superare i **19°C (± 2 °C) nelle case**, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto, nelle attività commerciali e che non deve superare i **17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali**;

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE saranno rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020) e disponibili sul sito www.arpae.it - Liberiamo l'aria

INFORMA

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dal Art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con le presenti disposizioni nel periodo suindicato.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

E DISPONE

1. che la presente ordinanza:
 - a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa e inviata ad ARPAE per la pubblicazione sul sito Liberiamo l'Aria
 - b) sia comunicata al Servizio Comunicazione e al Corpo di Polizia Locale;

IL SINDACO
DALL'OMO DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - **infografica misure antismog 2021_2022.pdf**
(impronta: **3662678DC0D1EBBB230CEA16289E2E7495FA9164F58A041C625EF58F1E096BB8**)
- **infografica biomasse 2021-2022.pdf**
(impronta: **9DB42583EFE2F8004F28334151C79168910BF73A2F358A745538C460876E8DD2**)